

N. R.G. 31797/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31797/2015 promossa da:

FRANCESCO PICCIONE (C.F. POCFNC49S 9E974A)

MARIA GRAZIELLA RAO (C.F. RAOMGR53 45E974S)

elettivamente domiciliati in ZZA VITTORIO VENETO 12 10123 TORINO presso il difensore avv. GRANDE LUCA che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Stabilito Giorgia Riba, per procura speciale in calce all'atto di citazione

ATTORI

contro

DREAMS CLUB SRL (GIA' YOUR PROJECT CREAM SRL) (C.F. 09409221000)

CONVENUTO CONTUMACE

CARIFIN ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE (C.F. 02186491201) elettivamente domiciliato domiciliata in Torino, Corso Einaudi n. 5, presso lo studio dell'avv. Anna Garelli, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

CONCLUSIONI

PICCIONE & RAO

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, con riserva di meglio capitolarne e dedurre:



nel merito in via principale:

- Dichiarare la nullità del contratto di compravendita stipulato dai signori [redacted] con la società Dreams Club S.r.l. (già Your Project Dream S.r.l.) ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., e/o per violazione degli artt. 70, 71 D.Lgs. 206/2005 e
- per effetto del collegamento negoziale, come in atto motivato, dichiarare la nullità del contratto di finanziamento stipulato dai signori [redacted] e [redacted] con la società Carifin Italia S.p.a. in liquidazione e in conseguenza:
- condannare la Dreams Club S.r.l. e la Carifin Italia S.p.A. in liquidazione alla restituzione ex art. 2033 c.c. delle somme corrisposte da parte degli odierni attori, maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti al saldo.

Nel merito in via subordinata:

- accertare l'inadempimento della Dreams Club S.r.l. (già Your Project Dream S.r.l.) e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita ex art. 1453 c.c. ed ex art. 125 quinquies D.Lgs. 141/2010 e
- per effetto del collegamento negoziale, dichiarare la risoluzione del contratto di finanziamento stipulato dai signori [redacted] e [redacted] con la società Carifin Italia S.p.a. in liquidazione e in conseguenza
- condannare la Dreams Club S.r.l. e la Carifin Italia S.p.A. in liquidazione al risarcimento delle somme corrisposte ex art. 1453 c.c. ed ex art. 125 quinquies D.Lgs. 141/2010, maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti al saldo, oltre al risarcimento del danno come accertato nel corso di causa.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari oltre IVA, CPA e spese generali 15% e accessori, come per legge.”

CARIFIN ITALIA SPA

“Piaccia all’Ecc.mo Tribunale di Torino, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa nel merito, in via principale:

- accertare e dichiarare il mancato o invalido esercizio del diritto di recesso da parte degli odierni attori e la mancata costituzione in mora del venditore, con conseguente impossibilità anche di dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita e per l'effetto
- accertare e dichiarare sotto tutti gli altri profili, l'autonomia e separazione del contratto di finanziamento rispetto al contratto di compravendita e per l'effetto



-rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto ed in particolare rigettare la domanda di parte attrice volta ad ottenere da Carifin Italia Spa la restituzione delle somme versate, stante la validità ed efficacia del contratto di finanziamento;

-accertare per contro l'inadempimento dei Sigg.ri **FRANCESCO RIGIONI** e **MARIA GRAZIELLA RAO** alle obbligazioni contrattuali convenute con Carifin Italia Spa la quale formula espressa riserva di agire con separato giudizio per il recupero delle somme dovute dagli odierni attori e con riserva altresì di chiamare in causa la Dreams Club Srl in denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”

MOTIVI DELLA DECISIONE

Allegazioni e domande delle parti

FRANCESCO RIGIONI e **MARIA GRAZIELLA RAO** allegano che:

- a) all'inizio del mese di dicembre 2008, venivano contattati telefonicamente dalla società Dreams Club s.r.l., che offriva loro di recarsi in data 7.12.2008 presso il Centro Fiere del Lingotto di Torino con la prospettiva di ottenere in offerta un computer marca 'Acer'; in quella data, ricevuto il computer, gli stessi sottoscrivevano una proposta promozionale (n. 1628), con la quale si obbligavano a concludere con Dreams Club s.r.l. un successivo contratto di compravendita;
- b) il contratto di compravendita (n. 1586) di c.d. 'certificato di associazione', stipulato in data 8.12.2008, obbligava gli attori a corrispondere a Dreams Club s.r.l. € 16.690,00 - di cui € 15.600,00 a mezzo finanziamento e € 1.090,00 in altre modalità - quale corrispettivo di un certificato rilasciato dalla New Club Elite Limited avente ad oggetto il diritto di usufruire di appartamenti siti nei complessi turistici gestiti dalla medesima, per una settimana l'anno da determinarsi periodicamente (modalità cd. 'floating' o di 'time sharing') fino al 31.12.2053;
- c) contestualmente, gli attori sottoscrivevano una 'nota informativa', a specificazione del prezzo di acquisto del certificato, e un 'contratto di cessione del diritto d'uso a tempo variabile del



- contratto n. 1586', mediante il quale cedevano a Dreams Club s.r.l. il diritto d'uso dei complessi turistici del circuito New Club Elite Limited per gli anni 2009/2011 a fronte della corresponsione di € 3.700,00 (di cui € 1.300 a titolo di sconto sul prezzo di acquisto e i restanti € 2.400 versati a mezzo bonifico bancario in due rate nei mesi di febbraio e giugno 2009);
- d) gli attori, sempre in data 8.12.2008, sottoscrivevano altresì un contratto di finanziamento con Carifin Italia S.p.a., a mezzo di un agente di Dreams Club s.r.l., per la somma di € 15.600,00 da restituire in 72 rate dall'importo di € 331,65 ciascuna;
- e) successivamente alla firma dei contratti, gli attori non sono più riusciti a contattare Dreams Club s.r.l. per definire le modalità concrete di godimento del periodo settimanale di loro spettanza, pur a fronte del regolare pagamento delle rate del contratto di finanziamento.

Gli attori chiedono:

- dichiarare la nullità (o, in via subordinata, pronunciare la risoluzione per inadempimento) del contratto di compravendita del certificato: sia per indeterminatezza dell'oggetto, ex art. 1346 e 1418 c.c.; sia ai sensi degli art. 69 e ss. Codice del Consumo, per difetto degli elementi richiesti dalla legge per i contratti costitutivi di godimento ripartito di un bene immobile;
- dichiarare la nullità (o, in subordine, pronunciare la risoluzione) del collegato contratto di finanziamento stipulato con Carifin;
- la condanna di Dreams Club e Carifin alla restituzione, ex art. 2033 c.c., di quanto corrisposto dagli attori in forza dei contratti dichiarati nulli o risolti

DREAMS CLUB SRL (GIA' YOUR PROJECT CREAM SRL) non si è costituita.

CARIFIN ITALIA SPA in liquidazione:

- eccepisce che gli attori non hanno esercitato il recesso dal contratto di multiproprietà ai sensi dell'art. 77 cod. Consumo e non possono pertanto agire per ottenere la risoluzione del contratto di finanziamento;
- contesta che il contratto sottoscritto dai sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] con Your Project Dream abbia oggetto indeterminabile;
- sostiene, in ogni caso, l'autonomia e "separazione" del contratto di finanziamento concluso con Carifin, che non può considerarsi collegato rispetto al contratto di vendita del certificato;
- si riserva di agire nei confronti degli attori per far valere il loro inadempimento agli obblighi



derivanti dal contratto di finanziamento.

Conclude per il rigetto delle domande.

La causa è stata istruita mediante prove orali e CTU.

Esame delle domande

1. Il contratto in esame, avente ad oggetto l'acquisto del diritto di utilizzare e godere per una settimana l'anno di un immobile facente parte di un circuito vacanziero, non è suscettibile nel tipo negoziale della cd. multiproprietà associativa o societaria di cui al d.lgs. 427/1998 (applicabile 'ratione temporis'), in parte trasfuso nel codice del consumo, d.lgs. 205/2006 agli artt. 69 ss. In effetti, dalla tradizionale ipotesi di multiproprietà il presente contratto si distingue per due aspetti qualificanti: a) il diritto di godimento del consumatore si esplica su un immobile non specificamente identificato, bensì indeterminato a priori e anzi lasciato alla sua scelta (cd. 'time sharing'); b) il periodo di godimento è anch'esso variabile nel tempo, da predeterminarsi di anno in anno. Tutto ciò osta alla possibilità, avanzata dall'attore, di ricondurre il contratto stipulato in data 8.12.2008 alla disciplina di cui agli odierni artt. 69 ss. cod. cons. o al d.lgs. 427 cit., al fine di desumerne una nullità per difetto di forma scritta 'ad substantiam'.

2. Ciò tuttavia non esaurisce il sindacato sulla validità del contratto, sotto l'aspetto più specifico dell'oggetto ivi dedotto. Infatti, la domanda attorea di nullità del contratto per indeterminabilità dell'oggetto ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., inerente alla compravendita di 'certificati di associazione' stipulata con Dreams Club s.r.l., è fondata. L'art. 1346 c.c. – nel pretendere almeno la determinabilità dell'oggetto – impone ai contraenti di specificare, in modo sufficientemente chiaro, la prestazione, al fine di garantire la serietà dell'impegno contrattuale. L'oggetto indeterminabile, allora, è tale quando la prestazione è attualmente indefinita e non v'è modo in futuro di definirla con più precisione con la conseguenza, inaccettabile, che una parte non sa cosa deve prestare e l'altra cosa può pretendere.

3. Dalla lettura del contratto in esame (doc. 2 di parte attrice), sia pure integrato con l'analisi della proposta (doc. 1 di parte attrice), non è possibile ricavare la puntuale specificazione della prestazione, neppure nei suoi tratti essenziali e qualificanti. Valgono le seguenti considerazioni:

- L'immobile oggetto di godimento turnario è genericamente descritto come *"suite/appartamento con tipologia 2 posti letto in uno dei complessi turistici residenziali facenti parte del 'New Club Elite'"* senza che risulti alcunché in merito alle località in cui tali complessi sono ubicati o alla dimensione in mq degli appartamenti disponibili o, infine, alla modalità di scelta del periodo di godimento turnario.
- In ordine alle modalità di scelta, l'art. 5 del contratto rimanda a non meglio precisati 'documenti informativi' e 'depliant illustrativi', asseritamente allegati al contratto stesso ma di cui, tuttavia, non v'è traccia nella documentazione prodotta in atti.
- A nulla rileva la qualifica del contratto in termini di *'time sharing'* o *'a settimane variabili floating'* perché – di per sé – la non predeterminazione della settimana di godimento dell'appartamento non è indice di genericità dell'oggetto del contratto, ma costituisce caratteristica precipua di detto tipo di acquisto al fine di consentire all'acquirente di poter modificare di anno in anno la settimana in cui usufruire dell'appartamento, a seconda delle proprie esigenze.
- Dal contratto si evince la possibilità per gli attori di scegliere il periodo di godimento vacanziero, indistintamente indicato in una settimana l'anno, previa loro semplice comunicazione alla società di gestione. Non è però prevista alcuna garanzia circa la possibilità di godere effettivamente del bene a fronte di plurime richieste pervenute al gestore; in altri termini, il contratto non disciplina l'ipotesi in cui il gestore non sia in grado di soddisfare tutte le richieste pervenutegli relativamente a un certo periodo e a una determinata sistemazione vacanziera (ipotesi evidentemente frequente per i periodi di alta stagione).
- Il sistema c.d. flottante comporta allora, nel caso di specie, l'impossibilità di comprendere quale sia il criterio di individuazione della settimana di godimento: l'esame di tutti i documenti prodotti rende evidente che la determinazione del luogo (*"moltissimi resort ubicati in tutto il mondo"*, art. 6 del contratto) e del periodo di godimento, derivanti dalla titolarità del certificato associativo, risultano del tutto indeterminate ed aleatorie, conducendo ad una vera e propria indeterminatezza dell'oggetto della prestazione.



- Non risultano descritti altresì la natura della partecipazione (se a persona fisica, giuridica, a un fondo/patrimonio separato o un 'trust'), né la connessione tra il certificato e il periodo di asserito godimento né, infine, quali siano le conseguenze giuridiche di tale certificato poiché l'art. 6 del contratto parla unicamente di "affiliazione... al circuito Intervac International" senza specificare in cosa ciò consista, a eccezione di un non meglio precisato diritto di "usufruire di tutte le strutture" presenti nel New Club Elite.

In conclusione, e come già affermato in numerose sentenze di merito (Trib. Milano, 15.5.2013, n. 6796; Trib. Torino, 5.5.2014; Trib. Roma, 11.10.2017, n. 69086 che, per la verità, esclude la nullità qui in esame, ma in virtù di specifiche circostanze del caso concreto quali, a titolo esemplificativo, la puntuale localizzazione del complesso turistico in uno Stato dell'Unione Europea e le precise dimensioni dell'appartamento concesso in godimento), la mancanza degli elementi indispensabili a individuare esattamente l'oggetto della prestazione contrattuale (in particolare il bene oggetto di godimento turnario e le modalità di scelta del periodo dell'anno) comporta la declaratoria di nullità del contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1346 e 1418 c.c.

4. Occorre ora valutare quali siano gli effetti dell'accertata nullità sul contratto di finanziamento stipulato dagli attori con Carifin Italia s.p.a., di cui gli attori sostengono la nullità in conseguenza del suo collegamento negoziale col contratto di acquisto del certificato. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, per avere un collegamento negoziale è necessario riscontrare due requisiti:

- l'uno oggettivo, consistente in un nesso teleologico strutturale tra i singoli contratti che consenta alle parti di perseguire il complessivo scopo unitario posto a base dell'unitaria operazione giuridico-economica;
- l'altro soggettivo, ravvisabile nel comune intento delle parti di coordinare i negozi per un fine che trascenda la considerazione in sé e per sé di ciascuno di essi (cfr., tra le molte, Cass. 7524/2007).

Per quanto qui rileva, inoltre, merita considerare le conseguenze che l'invalidità di uno dei contratti collegati determina sull'altro negozio. A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità è costante nel declinare simili rapporti alla stregua del canone '*aut simul stabunt, aut simul cadent*' secondo cui le vicende che incidono sull'efficacia e sulla validità di un contratto si ripercuotono automaticamente sul contratto collegato (Cass. 21417/2014 e 13888/2015). Dunque, perché si possa configurare un



collegamento contrattuale – con gli effetti accennati – non è sufficiente un nesso di ‘mera occasionalità’ tra i negozi, bensì è necessario che esso discenda dalla genesi del più complesso rapporto o, in altri termini, dalla circostanza che uno dei due negozi rinvenga la propria causa concreta nell’altro e nell’intenzione delle parti tutte di regolare i propri reciproci interessi alla luce dei negozi non già considerati singolarmente, bensì coordinati.

5. Nel caso di specie sussistono diversi indici da cui da cui desumere l’esistenza del collegamento:

- il contratto di finanziamento è stato proposto agli attori dalla stessa Dreams Club s.r.l. (circostanza non contestata e, quindi, da considerarsi pacifica);
- il personale di Dreams Club s.r.l. aveva la disponibilità di moduli e formulari intestati a Carifin Italia s.p.a.;
- nel contratto di finanziamento (doc. 5 di parte convenuta, art. 1) è presente la clausola di delega a versare direttamente a Dreams Club s.r.l. l’importo finanziato;
- i due contratti sono stati stipulati nella stessa data, l’8.12.2008, dalla stessa persona per Dreams Club s.r.l. (██████████) evidentemente previamente convenzionata con Carifin Italia s.p.a.), per importi identici (€ 15.600,00);
- nel contratto di compravendita era specificato che il prezzo sarebbe stato corrisposto a mezzo finanziamento;
- il contratto di compravendita, all’art. 12, nel prevedere il diritto di recesso dei consumatori espressamente qualifica il contestuale contratto di finanziamento come “collegato”.

Tali convergenti elementi risultano, in conclusione, più che sufficienti a ritenere integrata un’ipotesi di collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento al consumo e la compravendita di ‘certificato in associazione’ in forza del quale, dunque, gli effetti derivanti dall’accertata nullità del secondo si riverberano automaticamente sul primo, determinandone la caducazione.

6. Poiché la nullità opera fin dall’inizio, gli effetti prodotti da entrambi i contratti sono cancellati *ex tunc* e considerati come se non si fossero mai prodotti, con la conseguenza che dev’essere accolta la domanda attorea in punto restituzione, a titolo di indebito oggettivo, di quanto corrisposto in forza di un titolo contrattuale nullo (il finanziamento).



Deve essere restituita, anzitutto, la somma di € 1.090 corrisposta a Dreams Club s.r.l. dagli attori a titolo di anticipo sul corrispettivo pattuito (doc. 7 di parte attrice). Su tale somma, inoltre, sono da calcolarsi gli interessi legali a far data dalla domanda in giudizio e non già dal pagamento (come invece chiesto dagli attori). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 11177/1994; 11259/2002 e 2460/2006) si è ripetutamente espressa nel senso di riconoscere al *solvens* il diritto agli interessi dal giorno del pagamento soltanto laddove l'*accipiens* sia stato in mala fede ovvero sussista la prova positiva della di lui consapevolezza circa l'insussistenza del proprio diritto al pagamento, presumendosi la buona fede in applicazione del principio di cui all'art. 1147 co. 1 c.c. (Cass. 10978/1997; 17848/2009 secondo cui "*la buona fede sussiste anche in presenza di dubbio circa la debenza della somma corrisposta*"). Nel caso di specie è vero che è addebitabile a Dreams Club s.r.l. la predisposizione di un contratto dai tratti particolarmente fumosi; tuttavia non si può da ciò desumere automaticamente la prova positiva della sua consapevolezza circa la non debenza della somma di cui trattasi; si deve anzi sottolineare come gli attori nulla abbiano allegato od offerto di provare sulla questione specifica dell'atteggiamento soggettivo dell'*accipiens*.

Per completezza, occorre però dare atto della circostanza secondo cui parte attrice risulta debitrice di Dreams Club s.r.l. della somma di € 2.400,00, versati a mezzo bonifico bancario in due rate nel 2009 a titolo di cessione del diritto d'uso a tempo variabile del contratto n. 1586. Relativamente a tale somma non è qui possibile procedere alla pronuncia di condanna alla restituzione poiché, da un lato, il creditore Dreams Club, rimasto contumace, non ha proposto alcuna domanda sul punto e, dall'altro, diverso è il titolo in forza del quale tale somma è dovuta rispetto al contratto di compravendita del quale si dichiara in questa sede la nullità.

7. Deve essere altresì accolta la domanda di condannare Carifin Italia s.p.a. alla restituzione di quanto versato a titolo di rate del finanziamento collegato. Per individuare il *quantum debeatur* è necessario specificare quanto segue. Gli attori, nella domanda introduttiva, allegano di aver sempre pagato puntualmente le rate del contratto di finanziamento. Tuttavia, come risulta dal doc. 8 di parte attrice, è provato unicamente il pagamento di n. 36 rate (dal 1.2.2009 al 23.12.2011). Carifin Italia s.p.a. ha eccepito che "*ad oggi risulta uno scaduto ed impagato di € 6.349,55*" (pag. 3 della comparsa di costituzione). Tale affermazione, non specificamente contestata dagli attori né in udienza, né nella memoria di cui all'art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c., deve considerarsi dunque ormai pacifica ex art. 115 c.p.c. e risulta inoltre supportata dal doc. 7 di parte convenuta, dal quale si evince come le rate siano state

pagate sino al 23.3.2014 (peraltro gli attori, in memoria di replica, danno atto di non aver pagato le rate del finanziamento a far data dal maggio 2013 e chiedono la restituzione della minor somma di € 17.724,57).

In conclusione, Carifin Italia s.p.a. deve essere condannata alla restituzione agli attori di € 17.529,25 (= 23.878,80 - 6.349,55), oltre agli interessi legali a far data dalla domanda (e non dalla data dei singoli pagamenti delle rate, poiché la condotta di Carifin non è certamente improntata a mala fede per gli effetti di cui all' art. 2033 c.c.).

8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico dei convenuti in solido. Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014. Ai fini della liquidazione fra il minimo e il massimo previsti dalla scaglione di riferimento, si tiene conto dell'importanza del procedimento, della complessità e del numero delle questioni trattate, nonché del pregio dell'attività difensiva, desunto anche dalle tecniche redazionali degli atti difensivi

- fase di studio € 875
- fase introduttiva € 740
- fase istruttoria € 500
- fase decisoria € 1.620

E dunque in totale € 3.735, oltre € 250 per spese vive; spese generali, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede:

accerta e dichiara la nullità del contratto n. 1586 stipulato in data 8.12.2008 tra **[redacted]** e **[redacted]** e Dreams Club s.r.l.;

accerta e dichiara la nullità del collegato contratto di finanziamento stipulato in data 8.12.2008 tra **[redacted]** e **[redacted]** e Carifin Italia s.p.a. in liquidazione;

condanna Dreams Club s.r.l. a pagare a **[redacted]** e **[redacted]** € 1.090,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;

condanna Carifin Italia s.p.a. in liquidazione a pagare a **Piccione Francesco** e **Rao Maria Graziella** € 17.529,25, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
condanna Dreams Club s.r.l. e Carifin Italia s.p.a. in liquidazione, in solido tra loro, a rimborsare a **Piccione Francesco** e **Rao Maria Graziella** le spese di lite che liquida in € 3.735,00, oltre € 250 per spese vive; spese generali, IVA e CPA come per legge.

Torino, 17 aprile 2018

Il Giudice
Marco Ciccarelli

Minuta redatta dal M.O.T. dott. **Marco Malato**

